

AVV. ANTONIO INGROIA
STUDIO LEGALE
Via Calabria n. 56 – 00187 ROMA
CF NGR NTN 59C31 G273Z – P.IVA 06251040827

TRIBUNALE DI UDINE

Nella nel procedimento esecutivo 207/05 R.G.E.

Tra


ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dalla Valle S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Antonio Ingroia, del Foro di Roma, con Studio ivi alla via Calabria n. 56, c.f. NGRNTN59C31G273Z, p.e.c.: antonio.ingroia@pec.it, fax 06/42743624, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Contessi del Foro di Tolmezzo con studio in via Beato Odorico da Pordenone, 4 in Udine c.f. CNTPLA74M71C758K p.e.c. paola.contessi@avvocatitolmezzo.it, fax 0432/982043

Contro

ANDREON FRANCESCO, con gli avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, del Foro di Treviso

COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN OPPOSIZIONE A RECLAMO E
CONTESTUALE COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE

Con il presente atto si costituisce nella causa sopra indicata, giusta delega in calce al presente atto e con nuova elezione di domicilio, il sottoscritto nuovo procuratore e difensore della ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle S.a.s., Avv. Antonio Ingroia, del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Baratto Vogliano.



PREMESSO CHE:

1. in data 12.03.2014, la Andreon Arredamenti S.r.l. proponeva istanza, assolutamente infondata in fatto ed in diritto, ex art. 172 disp. att. C.p.e., affinché venisse dichiarata l'estinzione della presente procedura esecutiva;
2. con provvedimento del 25/06/2014, il Giudice dell'Esecuzione di codesto On.le Tribunale, riconosceva e dichiarava la denunciata infondatezza di tale istanza di controparte, e conseguentemente la rigettava, confermando così il mantenimento del pignoramento sulle quote di ECHO S.r.l. possedute dall'odierno reclamante Andreon Francesco, nonché la conservazione della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese;
3. con lo stesso provvedimento, il Giudice dell'Esecuzione confermava altresì la sospensione della presente procedura esecutiva;
4. avverso tale pronuncia, Andreon Francesco, soggetto diverso e distinto dalla Andreon Arredamenti S.r.l., con atto del 25.06.2014 proponeva reclamo allo stesso Tribunale, che fissava così la discussione, ai sensi dell'art. 738 c.p.c., per il 17/07/2014;

tutto ciò premesso, l'esponente osserva quanto segue.

Preliminarmente, il reclamo va senz'altro dichiarato inammissibile, essendo esso proposto da soggetto diverso da quello che ebbe a proporre l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, ex art. 172 disp. att. C.p.e., conclusasi con il provvedimento qui oggetto di impugnazione.

Inoltre, e sempre in via preliminare, la istanza *de qua* va dichiarata altresì inammissibile poiché la domanda volta ad ottenere la estinzione della procedura esecutiva, doveva semmai essere promossa ex 632 c.p.c., mentre qui è stata proposta ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.c., che disciplina invece il procedimento di cancellazione della trascrizione del pignoramento, e quindi una fattispecie diversa, evidentemente.

In ogni caso, inveritiera ed infondata è l'affermazione della controparte, secondo la quale la sentenza posta a fondamento del titolo esecutivo, da cui era sorta l'esecuzione 207/05 R.G.E., sarebbe stata travolta dalla estinzione del procedimento in cui essa si inseriva, a cagione della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, conseguente alla pronuncia della Suprema Corte n. 15725/07.

Infatti, la sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso, è stata oggetto di appello della controparte, ma tale gravame veniva dichiarato inammissibile dalla Corte veneziana.



Contro tale ultima dichiarazione di inammissibilità, veniva allora proposto ricorso per Cassazione, e la Suprema Corte cassava la decisione della Corte di Appello di Venezia, con rinvio alla stessa in diversa composizione.


Ebbene, la controparte – l'unica ad averne interesse, ex art. 100 c.p.c. – non ha provveduto a curare la riassunzione di tale procedimento avanti la Corte di Appello di Venezia, provocandone così l'estinzione.

Conseguentemente, la sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso, posta in esecuzione con procedimento n. 207/05 R.G.E., è ineludibilmente e senza dubbio alcuno passata in giudicato, come insegna anche la Suprema Corte che, con la sentenza 6712/01 ha stabilito che *“nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, deve ritenersi, comunque, applicabile il disposto di cui all'art. 310 c.p.c., con la conseguenza che, nel nuovo processo eventualmente instaurato attraverso la riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato”*.

Discende dalle superiori considerazioni, che l'estinzione del procedimento, conseguente al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha travolto tutti gli atti in esso compiuti, ma non la sentenza 1319/2000 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, come detto, e costituente dunque titolo esecutivo, la cui esecuzione qui si discute.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, è fuor di dubbio che, contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dalla controparte, un credito di ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle s.a.s. nei confronti di Andreon Francesco, certamente esiste ed è stato giudizialmente accertato, in via definitiva ormai, e dunque non più suscettibile di contestazione.

Con riferimento alla cancellazione del pignoramento nell'elenco del Libro dei Soci e nel Registro delle Imprese, poi, già codesto On.le Tribunale, in persona del Dott. Pellizzoni, si è pronunciato in data 27.05.2011, con decisione non impugnata dalla controparte, e con conseguente suo passaggio



in giudicato. Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Avv. Antonio Ingroia, nella qualità di cui in epigrafe, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, *contrariis reiectis*, così giudicare:

in via preliminare, dichiarare inammissibile il reclamo, perché proposto da soggetto non legittimato;


nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Giudicante dovesse ritenere, invece, il presente gravame ammissibile, nel merito si chiede rigettarsi il reclamo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte di cui alle premesse ed in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la decisione del Tribunale di Udine, pronunciata il 25.06.2014;

condannare altresì la controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dalla ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle S.a.s., in conseguenza della mala fede o comunque della colpa grave di essa controparte nella coltivazione della azione di cui è qui causa, da liquidarsi *ex officio* ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Con ogni salvezza.

Roma – Udine, 9/07/2014

Avv. Antonio Ingroia




DELEGA

Io sottoscritto dott. Sandro Dalla Valle, nato a Castelmasa (RO), il 30/11/1943, il, residente a Montebelluna (TV) in Via del Solstizio n.° 2, C.F. DLLSDR43T30C2070

DELEGO

l'Avv. Antonio Ingroia, del Foro di Roma, con Studio ivi alla via Calabria n. 56, c.f. NGRNTN59C31G273Z, p.e.c. , antonio.ingroia@pec.it, fax 06/42743624, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase, stato e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. . Paolo Contessi del Foro di Tolmezzo con studio in via Beato Odorico da Pordenone,4 in Udine c.f. CNTPLA74M71C758K p.e.c. paola.contessi@avvocatitolmezzo.it fax 0432/982043

Roma, 09.07.2014

Sandro Dalla Valle



È autentica

Avv. Antonio Ingroia

